

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, PER TRE ANNI, OCCORRENTE ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI:

- LOTTO N. 2 - MICROGUIDA ANGIOGRAFICA PER CATETERISMO SUPERSELETTIVO (CODICE CIG 84083451CD)

Tra

LA FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” con sede in Via Venezian,1 Milano C.F. 80018230153 P.IVA n. 04376350155, in persona del dott. Vito Ladisa, Direttore della s.c. Farmacia, nata a Bari il 08 gennaio 1964 Cod. Fiscale LDSSVT164A08A662X - di seguito denominata “Fondazione”

e

la società **Boston Scientific SpA**, V.le Forlanini, 23 – 20134 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 11206730159 nella persona di Marco Boniardi nato a Bollate (MI) il 21/01/1967 e residente a Desio (MB) in Via Matteotti 79, Codice fiscale BNRMRC67A21A940Q, in qualità di legale rappresentante/procuratore della società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. con sede legale in Milano (MI) c.a.p. 20134, Viale Forlanini n. (Tel. 02/269831 - Fax 02/26983230), Codice Fiscale e P.IVA n. 11206730159 di seguito denominata “Impresa aggiudicataria”;

PREMESSO

- che con determinazione n. 327/DG del 11 agosto 2020 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura, in due lotti distinti, di materiale per radiologia interventistica (microguide e micro cateteri), per un periodo di quattro anni, per un importo complessivo a base d’asta pari a Euro 1.248.000,00 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza, da aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del citato decreto, assegnando 70/100 punti agli elementi tecnico/qualitativi e 30/100 punti alle condizioni economiche, attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel”;



- che, espletata la gara secondo le modalità e nei termini previsti dagli atti di gara, l'impresa migliore offerente per il lotto n. 2 è risultata la società Boston Scientific SpA V.le Forlanini, 23 – 20134 Milano che ha presentato offerta per di € 470.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri propri dell'attività oggetto dell'appalto pari al 0,07%;
- che con determinazione dirigenziale n. 59/PRO del 28/09/2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura in parola.

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Fondazione affida all'Impresa aggiudicataria, che accetta, la fornitura di materiale per radiologia interventistica, occorrente alla Fondazione, relativamente al lotto n. 2, avente le caratteristiche di cui all'offerta presentata e registrata su piattaforma Sintel, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, nonché nel rispetto di tutte le clausole previste dagli atti di gara e dalle direttive impartite dalla stessa Fondazione nel corso della fornitura.

Il rapporto contrattuale è regolamentato dal:

- presente contratto;
- disciplinare di gara e capitolato speciale d'oneri;
- capitolato tecnico;
- offerta economica presentata dall'Impresa aggiudicataria;
- documentazione tecnica presentata dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara;
- gli atti, i regolamenti, gli accordi, le direttive formati nel corso dell'esecuzione della fornitura dalla Fondazione.

Art. 2 Esecuzione della fornitura

L'Impresa affidataria dovrà eseguire la fornitura, a suo completo rischio e sotto la sua totale responsabilità, a norma di quanto disposto dal disciplinare di gara e capitolato speciale d'oneri e capitolato tecnico sottoscritti per accettazione dall'Impresa affidataria.

L'Impresa affidataria assicura con propri mezzi, personale e organizzazione il corretto svolgimento della fornitura in parola. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antifortunistica e le leggi antinquinamento ed ogni altra disposizione concernente il personale di cui al Disciplinare di gara e all'offerta tecnica presentata in sede di gara. La fornitura in parola deve essere espletata secondo le specifiche di cui al disciplinare di gara e capitolato speciale d'oneri.



Art. 3 Caratteristiche della fornitura e prestazione richiesta

Il materiale per radiologia interventistica deve avere le caratteristiche di cui agli atti di gara, in conformità alla documentazione tecnica presentata in sede di gara per il lotto n. 2 dall'Impresa aggiudicataria I Dispositivi Medici nonché in conformità ai requisiti stabiliti dalla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE "Dispositivi Medici" – D.L. 46/97 e successive modifiche ed integrazioni, alle norme della Farmacopea Ufficiale Italiana, alle varie norme di buona fabbricazione e qualità nonché alla vigente normativa in materia.

Il confezionamento deve essere conforme a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE.

L'etichettatura deve essere in lingua italiana conforme alle disposizioni della Direttiva citata e al D.L. del 16/07/1998 n.285.

Impresa aggiudicataria deve garantire:

- La disponibilità ottimale di tutti i dispositivi occorrenti alla Fondazione;
- Il regolare rifornimento dei prodotti di gara;
- L'informazione sul corretto ed economico uso del materiale da parte degli utilizzatori.
In proposito l'Impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza di personale di comprovata esperienza in sala operatoria e di adeguata qualificazione per l'assistenza tecnica, nonché l'aggiornamento periodico del personale medico e infermieristico riguardo alle corrette metodologie di utilizzo dei beni forniti;
- La fornitura dei nuovi prodotti richiesti dai Responsabili delle strutture competenti, con documentazione di provata necessità di ammodernamento.
- Un adeguato servizio di gestione e di assistenza post-vendita, di ascolto e di raccolta di suggerimenti e reclami, di supporto per la consultazione dei cataloghi e per la soluzione dei problemi di volta in volta riscontrati.

Art. 4 Inizio della fornitura

Il presente contratto avrà durata di quattro anni a partire dalla sua sottoscrizione, con facoltà di recesso, per entrambe le parti, con preavviso di 120 gg.

La Fondazione si riserva il diritto di prorogare il contratto, alle medesime condizioni economiche imitativamente al tempo necessario all'espletamento della nuova procedura per l'affidamento della fornitura di cui trattasi e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 5 Aggiornamento tecnologico

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'aggiudicatario introduca in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporli alle medesime condizioni



negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della Fondazione.

Nel caso di sostituzione totale o parziale, l'appaltatore dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e tutto il necessario per il corretto utilizzo.

L'esecuzione e la prosecuzione del contratto fino alla scadenza sono subordinate alla condizione che il materiale e la tecnica conservino un'efficacia ottimale e non siano superati da prodotti tecnicamente innovativi, sulla base dell'esperienza degli operatori, commercializzati da altre imprese produttrici.

Art. 6 Consegne

In conformità all'art. 6 del capitolato tecnico l'Impresa aggiudicataria riceverà gli ordini delle quantità di merce che dovrà somministrare, senza importo minimo per l'evasione dell'ordine.

Le consegne in via ordinaria devono essere effettuate entro massimo 5 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento via fax dell'ordine.

In caso di urgenza, l'Impresa aggiudicataria deve consegnare la merce immediatamente e comunque entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine.

In caso di ritardata consegna, ove ricorrano gli estremi, la Fondazione procederà direttamente all'acquisto sul libero mercato di uguali quantità e qualità delle merci richieste e non consegnate, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale differenza di prezzo.

Art. 7 Responsabili

L'Impresa affidataria indica nella persona del sig. Marco Boniardi con la qualifica di Procuratore/Legale rappresentante, che avrà mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenterà l'Impresa affidataria in tutte le fasi della fornitura.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per la Fondazione è il sig. Roberto Gallo, Collaboratore professionale sanitario tecnico del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia.

Art. 8 Corrispettivi

L'importo contrattuale quadriennale per la fornitura oggetto del presente contratto è pari di € 470.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri propri dell'attività oggetto dell'appalto pari al 0,07%.

Gli importi unitari indicati dall'Impresa aggiudicataria in sede di offerta economica si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I prezzi offerti devono intendersi comprensivi di tutti gli oneri accessori nessuno escluso (imballo, trasporto, facchinaggio, installazione).

Art. 9 Liquidazione e pagamenti

I corrispettivi verranno corrisposti all'Impresa aggiudicataria da parte della Fondazione, secondo le modalità di pagamento di cui all'art. 28 del disciplinare di gara e capitolato speciale d'onori.

Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al presente contratto posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG assegnato.

Art. 10 Tracciabilità dei pagamenti

Le parti si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. L' Impresa aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare alla Fondazione, con comunicazione inviata contestualmente alla s.s. Contratti e Gare d'appalto e alla s.c. "Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione della Fondazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi alle presenti forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ciascuna transazione relativa al presente affidamento posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ad essa assegnato.

La Fondazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Pertanto il subappaltatore-subcontraente dovrà inviare alla stazione appaltante copia del proprio

contratto, al fine di consentire la verifica sull'inserimento della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità.

L'Impresa aggiudicataria e i subappaltatori o eventuali subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, provvedono ad informare contestualmente la Fondazione e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 11 Inadempienze contrattuali e penalità

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al disciplinare di gara e capitolato speciale d'onori.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa affidataria della fornitura oggetto del presente capitolato, comporteranno l'applicazione di penali così come previsto dall'art. 20 del disciplinare di gara e capitolato speciale d'onori.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, la Fondazione potrà rivalersi senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Art. 12 Cauzione

A garanzia della corretta ed integrale esecuzione del servizio l'Impresa aggiudicataria ha presentato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, polizza fidejussoria n. 0714407265 relativa all'affidamento in parola per l'importo di € 23.500,00, importo ridotto del 50% in quanto in possesso di idonea certificazione inerente il sistema di qualità Uni EN ISO 9001, con durata fino alla avvenuta regolare esecuzione della fornitura.

Art. 13 Assicurazioni e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento di tutti i compiti elencati nel Disciplinare di gara. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria ha presentato polizza assicurativa conforme a quanto richiesto.

Art. 14 Sicurezza

L'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti, così come previsto dall'art. 29 del Disciplinare di gara. L'Impresa aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla ditta stessa corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono

tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'Impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna a rispettare quanto sopra relativamente alla tessera identificativa per il personale a qualunque titolo coinvolto nella fornitura in oggetto, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

Art. 15 Cessione del contratto

Si rinvia a quanto disposto all'art. 24 del Disciplinare di gara.

Art. 16 Cessione del credito

Si rinvia a quanto disposto all'art. 25 del Disciplinare di gara.

Art. 17 Risoluzione del contratto

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) qualora il ritardo nella fornitura sia tale da rendere la stessa non più di interesse per la Fondazione;
- b) per gravi inadempienze, Frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- c) in caso di concordato preventivo, di fallimento, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- d) subappalto senza previa autorizzazione;
- e) cessione del contratto a terzi;
- f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

Inoltre il contratto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., si intende risolto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 9 "Tracciabilità dei pagamenti". In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Fondazione non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti dalle fatture in pagamento e/o dalla cauzione prestata.

Art. 18 Spese contrattuali e registrazione

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2^a del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In caso di applicazione di penale, il fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall'avveramento della condizione l'avvenuta applicazione della



penale, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In ogni caso, le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 19 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali

L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751.

Il patto è visionabile sul sito internet www.istitutotumori.mi.it/fornitori/gareappalto.

Art. 20 Codice di comportamento

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 21 Protezione dei dati personali

L'Impresa affidataria si impegna a rispettare il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La Fondazione, in quanto titolare del trattamento, e ai sensi dell'art. 28 c.1 del Regolamento UE 2016/679, individua l'impresa affidataria quale responsabile del trattamento dei dati di cui la stessa verrà a conoscenza, anche accidentalmente, nello svolgimento delle operazioni di installazione, verifica, manutenzione, etc. e di tutte le attività connesse al servizio oggetto del presente contratto, sia operando a distanza che presso la Fondazione. L'Impresa affidataria è direttamente responsabile per tutte le attività svolte dal proprio personale per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, che possano comportare la conoscenza di dati personali.

Art. 22 Foro competente

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

Art. 23 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera d'invito e relativi allegati sottoscritti per accettazione dall'Impresa affidataria e, in subordine, alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

L.C.S.

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori

Dott. Vito Ladisa

Boston Scientific SpA

Il Legale rappresentante/procuratore

Marco Boniardi

All.: offerta economica

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, autorizzazione n. 310641/2021

